

NEO-BREVIA n. 04 - 2026
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MEDICI MEDICINA GENERALE

Approvato in data 15 gennaio 2026 in via definitiva in Conferenza stato regioni l'accordo collettivo nazionale 2022-2024 con un aumento vicini al 6% e alcune novità normative come una maggior flessibilità per i medici neogenitori e specifiche forme di supporto per i medici in formazione.

ARAN SEGNALAZIONI N.1 - 16 GENNAIO 2026

Orientamenti applicativi

Comparto Sanità - Sezione Ricerca

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL 21.2.2024 COMPARTO – SEZIONE DELLA RICERCA –
Può essere considerato utile il periodo di permanenza nella fascia nel previgente sistema di classificazione ai fini dell'attribuzione dei differenziali economici di professionalità al personale del ruolo della ricerca sanitaria per il profilo di collaboratore alla ricerca sanitaria?

- **Id: 35931**

Il differenziale economico di cui all'art.16 comma 2 lett. b) non è un nuovo differenziale ma il valore complessivo di fasce già in godimento a decorrere dalle date di rispettiva attribuzione in applicazione del previgente art.12 del CCNL 2016-2018. Pertanto, ai fini del requisito del possesso di un periodo minimo di permanenza nel differenziale economico di professionalità in godimento di due anni il computo deve essere fatto dalla data di effettiva attribuzione dell'ultima fascia acquisita in applicazione del sistema previgente.

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL 21.2.2024 COMPARTO – SEZIONE DELLA RICERCA –
Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati in qualità di collaboratore della ricerca di cui agli artt. 28 e 29 del CCNL Comparto sanità 2019-2021?

- **Id: 35933**

Si conferma che nel computo dei cinque anni di esperienza professionale di cui agli artt. 28 e 29 in oggetto rientrano anche i periodi di servizio maturati in qualità di collaboratore della ricerca di cui al CCNL del personale del comparto - sezione personale della ricerca sanitaria e del personale di supporto alla ricerca 2019-2021, assumendo che l'ex collaboratore di ricerca sia stato successivamente assunto presso l'Azienda stessa con un diverso inquadramento e profilo.

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL 21.2.2024 COMPARTO – SEZIONE DELLA RICERCA – Ai fini dell'applicazione della revoca dell'incarico di complessità media, elevata e di responsabile di funzione, di cui all'art. 5, comma 9 e dello speculare art. 6, comma 10 del personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 2019-2021, si deve considerare soltanto l'ultima scheda di valutazione?

- **Id: 35925**

Di seguito, si indicano le differenze esistenti tra il CCNL del comparto sanità per la generalità del personale ivi ricompreso e la specifica sezione della ricerca del medesimo contratto per quanto attiene la gestione degli incarichi:

- il CCNL del comparto prevede che la durata degli incarichi sia stabilita dal CCNL in cinque anni (cfr. art. 31, comma 3 CCNL 2.11.2022) con le sole eccezioni previste per il personale in comando e il caso dei limiti di età;
- il CCNL del comparto – sezione della ricerca, prevede che gli incarichi (ad eccezione di quello base) sono conferibili per una durata variabile da uno a cinque anni, durata individuata in sede aziendale (cfr. art. 5, comma 6 e art. 6, comma 7 CCNL 21.2.2024).

E ancora:

- il CCNL del comparto sanità, all'art. 31, comma 9 CCNL 2.11.2022 stabilisce che *“Qualora, al termine dell'incarico [in quanto non derogabile la durata, ndr], la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, ...omissis...”*;
- il CCNL del comparto – sezione della ricerca, agli articoli 5, comma 7 e 6, comma 8, prevede che *“A seguito delle valutazioni positive di cui all'art. 12 (Valutazione) riportate per tutto il periodo di durata dell'incarico, [in quanto la durata può essere definita in sede aziendale fra uno e cinque anni, ndr]...omissis...”*.

Da quanto sopra esposto, per quanto attiene la sezione della ricerca, si evince che nel caso in cui la valutazione sia positiva per ciascuna annualità di tutto il periodo, l'incarico può essere rinnovato alle medesime condizioni o modificato a seguito di affidamento di ulteriori obiettivi o attività ovvero conferito un diverso incarico.

Il comma 8 degli articoli 5 e 6 del CCNL della sezione ricerca prevede i casi in cui può essere disposta la revoca, con atto scritto e motivato prima della scadenza dell'incarico che, per la peculiarità della sezione, può essere assegnato per una durata minima di un anno e massima di cinque (rinnovabili) ma che necessita comunque di valutazione positiva di tutte le annualità a prescindere dalla durata dell'incarico stesso e che prevede la sua revoca nell'ipotesi in cui l'ultima delle valutazioni annuali sia negativa; la disposizione della revoca in tal caso rimane una scelta dell'Istituto (*“può essere disposta la revoca, con atto scritto e motivato...omissis...”*).

Diversamente, il CCNL dispone (rif. art. 5, comma 9 e 6, comma 10) che al termine dell'incarico, ove l'ultima valutazione del periodo di valutazione annuale sia negativa o sia stata comminata una sanzione disciplinare superiore alla multa, si applichi (in tal caso senza alcuna possibilità di scelta o revisione) la revoca dell'incarico.

Corte Costituzionale

Sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025

Pignoramento delle pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive: questioni non fondate

Non è costituzionalmente illegittima la disciplina che consente all'INPS di pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Il Tribunale rimettente aveva messo a confronto la norma censurata con l'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti. Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto. Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell'articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «*serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento*». Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo. Ne deriva che «*il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell'ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall'esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico*». La Corte inoltre ha precisato che l'articolo 69 della legge numero 153 del 1969, nell'adottare una soglia diversa da quella dell'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, non è intrinsecamente irragionevole, in quanto quest'ultima previsione non serve a garantire il minimo vitale. In particolare, il limite del trattamento pensionistico minimo, assicurato dalla norma censurata, non è di per sé irragionevole e varia annualmente in funzione del costo della vita. Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, la Corte ha osservato che «*il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, lungi dal violare tale parametro, si collega, viceversa, al rilievo attribuito all'interesse generale all'equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale*».

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 31609 del 3/12/2025

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Rimborso spese legali

Secondo la **Corte di Cassazione**, in tema di spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione pubblica non è tenuta al relativo rimborso ove il lavoratore abbia unilateralmente provveduto alla scelta dell'avvocato, anche se l'abbia comunicata all'ente (Cass. Sez. L, 09/06/2025, n. 15279). Nella specie è pacifico che l'interessato abbia omesso non solo di richiedere il gradimento dell'ente nella scelta del difensore ma financo di adempiere all'onere della previa comunicazione.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese dicembre 2025

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT riferito al mese dicembre 2025

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2	118,7	118,9
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0	120,1	120,1	120,2
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6	+0,8	+0,0	+1,1
2025	120,9	121,1	121,4	121,4	121,2	121,3	121,8	121,9	121,7	121,4	121,3	121,5
%	+1,3	+1,5	+1,7	+1,7	+1,4	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,1	+1,0	+1,1

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - DICEMBRE 2025

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **121,5**.

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre vanno rivalutate dello **2,311148 %**

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento dicembre 2025

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+121,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

L'APP ENPAM SI RINNOVA, PIÙ SERVIZI PER GLI ISCRITTI da Il Giornale della Previdenza Enpam - a cura della Redazione n. 1 del 16 gennaio 2026

Compilare e trasmettere la dichiarazione dei redditi libero professionali direttamente dal tuo smartphone, delegare una o più persone di fiducia (o il tuo commercialista), presentare domanda per versare una contribuzione ridotta.

Sono alcune delle funzioni della nuova App Enpam, da oggi disponibile gratuitamente su Google Play Store e Apple App Store per gli iscritti all'ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri.

L'ENPAM SEMPRE IN TASCA

Lo strumento, lanciato nel 2019, è stato aggiornato e arricchito di funzioni, rinnovato sotto il profilo dell'interfaccia, dell'esperienza d'uso e dell'integrazione con i servizi dell'Area Riservata, con cui interagiscono oltre 590mila tra medici e odontoiatri, attivi e pensionati.

Con il semplice tocco di un dito, l'app Enpam permette di navigare nella area riservata e scaricare i documenti di cui hai bisogno, verificare le tue informazioni, e da oggi, come detto, anche compilare e trasmettere documenti o richiedere modifiche alla propria posizione previdenziale.

Soprattutto, tramite la nuova applicazione, oggi l'iscritto può conferire la delega direttamente a commercialisti, consulenti del lavoro, o a una persona di fiducia, che potranno poi operare sulla posizione previdenziale tramite l'Area riservata del sito www.enpam.it.

NUOVI SERVIZI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Ad esempio, un libero professionista può ora compilare e trasmettere il modello D, quello per intenderci che serve a dichiarare i redditi da attività lavorativa, con il suo smartphone. E se non ha tempo per farlo, può conferire la delega a qualcuno di sua fiducia o al suo commercialista. O chiedere di versare i contributi beneficiando dell'aliquota ridotta.

Tra le altre novità, ci sono la possibilità di verificare la regolarità contributiva e di visualizzare l'estratto conto contributivo integrato, quindi anche i contributi nelle gestioni Inps, oltre a tutte le funzioni già disponibili nella versione originale.

PER TUTTI

Servizi che si vanno ad aggiungere a quelli già disponibili e che servono tanto ai pensionati che desiderano consultare e scaricare le certificazioni fiscali in vista della dichiarazione dei redditi, quanto alle dottoresse che hanno percepito l'indennità per una gravidanza o agli iscritti che hanno

ricevuto sussidi soggetti a tassazione o che vogliono conoscere l'ammontare dei contributi previdenziali da indicare nella dichiarazione dei redditi per ottenere uno sconto fiscale.

Sempre per i pensionati, grazie all'app è possibile visualizzare l'importo esatto della pensione e la data in cui viene accreditata.

E tra i servizi disponibili non bisogna dimenticare la cosiddetta "busta arancione", attivo per la Quota A, la Quota B, la gestione della Medicina generale, specialisti ambulatoriali e per gli ex convenzionati transitati a rapporto di dipendenza, che consente di ottenere la propria ipotesi di pensione.

Ci sono anche una sezione per restare aggiornati sulle scadenze e un'altra sulle ultime notizie.

L'applicazione, infine, permette di conoscere anche tutte le convenzioni stipulate da Enpam per ottenere sconti e promozioni.

DOVE SCARICARLA

La app, che è stata interamente sviluppata dalla struttura dei Sistemi informativi di Enpam, è scaricabile gratuitamente sia dall'App Store disponibile su iPhone e iPad sia su Google Play, per chi ha un telefono o un tablet Android.

COME ACCEDERE

L'applicazione consente l'accesso con identità digitale tramite SPID, CIE secondo le linee guida di sicurezza.

Per qualsiasi problema di accesso è possibile consultare la pagina web www.enpam.it/app-enpam-iscritti/

MEDICI DI FAMIGLIA, ARRETRATI IN ARRIVO ENTRO 60 GIORNI da Il Giornale della Previdenza Enpam - a cura della Redazione A.F n. 1 del 16 gennaio 2026

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato in via definitiva l'Accordo collettivo nazionale 2022-2024 della medicina generale, che [lo scorso novembre era stato firmato da Sisac e sindacati di categoria](#). Il via libera definitivo fa scattare i 60 giorni di tempo entro i quali, da regola, dovranno essere versati gli arretrati stabiliti nel nuovo Acn.

TUTTI I NUMERI DEL NUOVO ACN

L'Acn per il triennio 2022-2024 riguarda 60mila medici di medicina generale, per i quali ha stabilito un aumento salariale medio del 5,78 per cento.

In totale, il nuovo contratto di categoria ha messo in campo circa 300 milioni di euro annui. Circa il 70 per cento dell'aumento è destinato alle **quote fisse capitarie e orarie**, mentre il restante 30 per cento confluisce in un **fondo per le attività delle Aft**, erogato ai medici in base al raggiungimento di obiettivi.

L'accordo permette anche il recupero dell'arretrato, compresi **150 milioni di contribuzione previdenziale**.

“Il contratto segna inoltre un passaggio ulteriore verso l'integrazione del personale convenzionato nelle Case di comunità, con adeguamenti in linea con il processo di inserimento della figura nell'organizzazione delle nuove strutture”, si legge in una nota della Conferenza Stato-Regioni.

FIMMG: TRAGUARDO IMPORTANTE, ORA 2025-2027

Il segretario generale della Fimmg, Silvestro Scotti, ha espresso “profonda soddisfazione” per la definitiva approvazione ed entrata in vigore dell'Acn. “Avevamo chiesto – ricorda Scotti – che la questione venisse affrontata in questa prima seduta della Conferenza Stato-Regioni perché era indispensabile rendere esigibili le nuove regole e i nuovi strumenti previsti dall'Acn; strumenti che incidono sull'organizzazione dell'assistenza territoriale e sulla capacità del Servizio sanitario di rispondere ai bisogni dei cittadini”.

La Fimmg ha inoltre sollecitato il passaggio immediatamente successivo e cioè la rapida emanazione nuovo atto di indirizzo per l'Acn 2025-2027, per puntare quindi alla definizione e all'approvazione entro giugno 2026.

PENSIONI PUBBLICHE, COSA SUCCEDERÀ DAL 2026 IN POI da Il Giornale della Previdenza Enpam n. 1 del 16 gennaio 2026 a cura di Claudio Testuzza

Le recenti riforme apportate al sistema previdenziale Inps incidono non tanto sulle pensioni di oggi, ma su quelle di domani. Ecco cosa ci si deve aspettare dal 2026 in poi in tema di pensioni pubbliche.

AUMENTO GRADUALE DELL'ETÀ PENSIONISTICA

Nella legge di bilancio 2026 è entrato il tanto dibattuto aumento dell'età pensionabile di tre mesi. Avverrà gradualmente: un mese in più nel 2027 e altri due nel 2028. Un via di mezzo tra il [congelamento ipotizzato prima di fine anno e il mantenimento del meccanismo introdotto dalla riforma Fornero](#).

Questo provvedimento non incide per i prossimi pensionamenti del 2026. In pratica nel 2026 si andrà ancora in pensione di vecchiaia con 67 anni di età, oppure in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi oltre a tre mesi di finestra mobile (un anno in meno le donne).

Invece l'aumento di un mese a partire dal 2027 e di due a partire dal 2028 significa che nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e in pensione anticipata con 42 anni e 11 mesi di contributi oltre alla finestra mobile (un anno in meno per le donne) e nel 2028 di ulteriori due mesi per cui si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e tre mesi e in anticipata con 43 anni e un mese di contributi.

MINIMO, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON CONTA

Non si potrà andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando gli importi di forme pensionistiche di previdenza complementare. Viene cancellata, infatti, la possibilità, in vigore nel 2025, di computare, su richiesta, anche il valore di una o più rendite di forme pensionistiche di previdenza complementare per il raggiungimento degli importi mensili richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e se si è pienamente nel regime contributivo. Questo, infatti, è possibile, nel caso di calcolo interamente contributivo, solo avendo raggiunto un assegno pari a tre volte l'assegno sociale (1.638 euro lordi al mese nel 2026). Chi è arrivato alla soglia della pensione anticipata, ma sceglie di restare al lavoro, potrà ancora trasformare la propria quota di contributi in un aumento immediato in busta paga. Tutto questo è in linea con il meccanismo del bonus Giorgetti (ex bonus Maroni), confermato anche in questa manovra.

TAGLI PER PRECOCI E LAVORI USURANTI

Sono stati previsti, per il futuro, un aumento dei tagli all'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. La manovra aumenta i tagli di 50 milioni nel 2033 e di 100 milioni dal 2034. Previsti tagli pari a 40 milioni annui dal 2033 anche al Fondo per il pensionamento anticipato per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti come quelli impiegati alla linea catena e quelli con turni notturni che hanno lavorato in queste condizioni almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno la metà della propria vita lavorativa.

STOP A OPZIONE DONNA

Scatta l'addio ad Opzione donna, a causa dell'assenza di coperture finanziarie. Non si potrà più usufruire in futuro della misura ovviamente lasciando invariati i diritti già acquisiti. Il passaggio totale al calcolo contributivo, che era particolarmente svantaggioso per chi fosse andato in pensione nei primi anni della misura, adesso lo è meno perché sono pochi gli anni che la maggior parte delle

lavoratrici ha nel sistema retributivo. Dal 1996 vale, infatti, il contributivo pro rata per chi non aveva 18 anni di contributi al 1995.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il governo sta puntando molto sulle forme di previdenza complementare. Per i giovani neo-assunti arriva, da luglio, l'adesione automatica: avranno 60 giorni per comunicare una decisione diversa. Nel maxi-emendamento di metà dicembre che ha "riscritto" diverse parti della manovra, è previsto un aumento dal 2026 della deducibilità della previdenza complementare, con un rialzo della soglia prevista. In pratica, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, saranno deducibili dal reddito complessivo fino a 5.300 euro, contro gli attuali 5.164,57.

La nuova norma modifica anche il tipo di investimento a cui destinare il Tfr in caso di silenzio-assenso: non dovrà più essere necessariamente "prudenziale" e tale "da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr", ma potrà essere differenziato in base alla durata e all'età. Sulla liquidazione dei Tfs/Tfr ai dipendenti pubblici si prevede che la prima rata venga corrisposta dopo 9 mesi (invece di 12), impedendo però ai lavoratori, interessati all'anticipo solo di 3 mesi, di maturare il diritto alla detassazione del 1,5 per cento introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge 4 del 2019 per i pagamenti effettuati oltre il dodicesimo mese.

Aumenta anche la platea delle imprese che dovranno conferire all'Inps il Tfr dei dipendenti che decideranno di non versarlo alla previdenza integrativa. Dal 2032 saranno obbligate a versarlo al fondo istituito presso l'Inps le imprese che hanno più di 40 dipendenti (e non più solo quello che ne hanno oltre 50) dovendo quindi rinunciare a tenderlo in azienda come sistema di autofinanziamento.

AGENZIA DELLE ENTRATE - LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER I CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

A breve farò il consueto versamento annuale volontario al Fondo pensione di previdenza complementare a cui sono iscritto. La legge di bilancio 2026, se non erro, ha innalzato il limite annuo di deducibilità fiscale. È corretta questa informazione?

P.

risponde Andrea Santoro

Il [comma 201](#) dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) è intervenuto sull'[articolo 8](#), comma 4, del Dlgs n. 252/2005 (che prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, dal reddito complessivo) innalzando il limite annuo di deducibilità a 5.300 euro a decorrere dal periodo d'imposta 2026 per le dichiarazioni dei redditi 2027.

NUOVO LAVORO COME AMBULATORIALE, QUANDO POTRÒ TRASFERIRE DALL'INPS?

da Il Giornale della Previdenza Enpam n. 1 del 16 gennaio 2026 a cura della Redazione

A breve darò le dimissioni come dirigente medico per iniziare l'attività come specialista

ambulatoriale interno. Vorrei fare domanda per trasferire in Enpam i contributi che finora ho versato all'Inps. Mi conviene chiedere la ricongiunzione subito o aspettare di cambiare lavoro?

N.P.

Gentile Dottore,

potrà fare domanda di ricongiunzione dei contributi Inps all'Enpam quando inizierà la sua attività come specialista ambulatoriale interno.

Infatti, la ricongiunzione di una posizione previdenziale chiusa si può fare solo su una gestione attiva al momento della domanda. Pertanto, dovrà aspettare i tempi tecnici per il primo accredito dei contributi previdenziali da parte delle Asl, generalmente il mese successivo a quello in cui il medico ha lavorato. Ma possono esserci anche casi in cui le Asl versino i contributi all'Enpam ogni tre mesi.

Il consiglio, quindi, è di aspettare il momento in cui vedrà effettivamente i contributi delle Asl sul suo estratto conto contributivo nell'[area riservata](#) del sito Enpam.

AGENZIA DELLE ENTRATE - LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER I CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

A breve farò il consueto versamento annuale volontario al Fondo pensione di previdenza complementare a cui sono iscritto. La legge di bilancio 2026, se non erro, ha innalzato il limite annuo di deducibilità fiscale. È corretta questa informazione?

P.

risponde Andrea Santoro

Il [comma 201](#) dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) è intervenuto sull'[articolo 8](#), comma 4, del Dlgs n. 252/2005 (che prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, dal reddito complessivo) innalzando il limite annuo di deducibilità a 5.300 euro a decorrere dal periodo d'imposta 2026 per le dichiarazioni dei redditi 2027.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

La adozione internazionale è regolata dalla Convenzione dell'Ajia che prevede un sistema di cooperazione tra Autorità centrali dei vari paesi contraenti. In Italia questo ruolo è svolto dalla Commissione per le adozioni internazionali (Cai).

Le procedure sono piuttosto complesse con interlocuzioni impegnative con Autorità giurisdizionali e amministrative straniere.

Utile nei procedimenti la “Nuova guida sulle adozioni internazionali” realizzata dal Ministero degli esteri in collaborazione con la Commissione Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2026/01/GUIDA-ALLE-ADOZIONI-INTERNAZIONALI_A4-web.pdf

AGENZIA ENTRATE - BONUS 2025: CHIARIMENTI SULLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA da DplMo

— fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 7/E del 16 gennaio 2026](#), fornisce i chiarimenti in merito alla determinazione delle somme da riconoscere ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025)

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Il comma 4 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 prevede che *«Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro».*

Il successivo comma 5 dispone che *«Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno».*

Come evidenziato nella Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, il citato comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo) il cui reddito complessivo determinato secondo quanto previsto nel successivo comma 9 della legge di bilancio 2025 non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. In particolare, ove il reddito di lavoro dipendente:

- non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1 per cento;
- sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3 per cento;
- sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8 per cento.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, ai sensi del comma 5, rapportato all'intero anno.

In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Con riguardo alla determinazione della somma di cui al comma 4, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che il sostituto d'imposta individua la percentuale ivi prevista tenendo conto del reddito annuale teorico di lavoro dipendente (ossia quello rapportato all'intero anno come illustrato precedentemente) e riconosce la somma spettante applicando tale percentuale al reddito effettivamente corrisposto mensilmente. I sostituti d'imposta

devono effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in commento e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l'anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della Certificazione unica (CU), relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Riguardo ai "giorni di lavoro dipendente" si fa presente che con Circolare 4/E del 18 febbraio 2022, nel fornire, tra l'altro, chiarimenti in merito alle modifiche apportate all'articolo 13 del TUIR dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), è stato precisato che le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Ciò posto, si ritiene che anche ai fini del calcolo della "retribuzione teorica annuale", i "giorni di lavoro dipendente" da considerare debbano essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.

Pertanto, nel primo caso rappresentato dall'*Istante*, si ritiene che ai fini della determinazione dei "giorni di lavoro dipendente" non si debba tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.

Con riferimento al secondo caso rappresentato dall'*Istante*, in cui, in assenza totale di giorni lavorativi, sono corrisposte somme che, pur essendo assoggettate a tassazione ordinaria, non da Pmi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E SUPERSTITI 2026 da PMI.it

<https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/485522/pensione-reversibilita-2026-novita-rivalutazioni-soglie.html><https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/485522/pensione-reversibilita-2026-novita-rivalutazioni-soglie.html>

Nel 2026 la pensione di reversibilità subisce un doppio aggiornamento:

da un lato la perequazione automatica riconosciuta sugli importi, dall'altro l'adeguamento dei limiti reddituali che possono ridurre l'assegno ai superstiti.

L'aumento nominale può essere neutralizzato dai tagli se il reddito personale del beneficiario supera le soglie aggiornate.

Rivalutazione 2026 all'1,4% per le pensioni ai superstiti

Per il 2026 l'indice di perequazione automatica provvisorio è pari all'1,4%. La rivalutazione si applica anche ai trattamenti ai superstiti, quindi incide sull'importo teorico della reversibilità in pagamento o in liquidazione, secondo le regole ordinarie di perequazione previste per l'anno.

L'aumento si riflette sull'assegno lordo, ma, attenzione, non elimina il meccanismo che riduce la reversibilità in presenza di determinati livelli di reddito personale.

Soglie di reddito: i limiti 2026 che fanno scattare le riduzioni

La pensione di reversibilità può essere ridotta in funzione del reddito personale annuo del beneficiario.

Nel 2026 le soglie vengono aggiornate e le decurtazioni restano articolate su tre livelli.

- nessuna riduzione fino a 23.862,15 euro annui;
- riduzione del 25% oltre 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro annui;
- riduzione del 40% oltre 31.816,20 euro e fino a 39.770,25 euro annui;
- riduzione del 50% oltre 39.770,25 euro annui.

Il passaggio da una soglia all'altra non opera per scaglioni: una volta superato il limite, la riduzione si applica nella misura prevista per il livello raggiunto.

Anche redditi non elevati, soprattutto in presenza di altri trattamenti pensionistici o rendite, possono quindi far scattare una decurtazione consistente dell'assegno di reversibilità.

Aumento nominale ma assegno ridotto oltre i limiti

Nel 2026 la rivalutazione all'1,4% può far crescere l'importo teorico della reversibilità ma l'assegno effettivamente percepito può risultare più basso se il reddito personale del superstite supera le soglie aggiornate.

È il caso tipico di chi cumula la reversibilità con altri redditi o con una pensione personale: l'adeguamento monetario rischia di essere assorbito dalla decurtazione del 25%, del 40% o del 50%.

Profili più esposti ai tagli

Le situazioni in cui i tagli diventano più frequenti sono quelle in cui la reversibilità non rappresenta l'unica entrata del beneficiario. In particolare, l'attenzione tende a concentrarsi su chi percepisce anche un trattamento pensionistico diretto, su chi ha redditi da lavoro, oppure su chi presenta redditi da capitale che, sommati, portano oltre le soglie annuali.

Il rischio maggiore riguarda i beneficiari che:

- percepiscono una pensione personale oltre alla reversibilità;
- hanno redditi da lavoro o da capitale prossimi alle soglie;
- rientrano nei primi anni di vedovanza con più fonti di reddito attive.

Per questi profili, il 2026 non rappresenta automaticamente un anno di aumento reale del trattamento.

Il quadro complessivo della reversibilità

Per le regole strutturali dell'istituto, incluse le percentuali spettanti ai superstiti e le condizioni soggettive (coniuge, figli, altri familiari), il riferimento di base resta la guida di [PMI.it](#) sulle [pensioni ai superstiti](#).

CANONE TV

Attenzione: chi non possiede una TV per non essere sottoposto a trattenuta del canone con l'utenza elettrica deve presentare esplicita dichiarazione per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. In caso di decesso la dichiarazione deve essere presentata dall'erede insieme all'utenza elettrica intestata al deceduto.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER L'AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE A CARICO DEI GENITORI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho una figlia che sta facendo il dottorato al secondo anno fuori sede. L'importo dell'affitto, regolarmente registrato, lo posso portare in detrazione dal mio 730 essendo lei a mio carico?

G.

risponde Andrea Santoro

Ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1, lett. i-sexies), del Tuir, è detraibile il canone relativo ai contratti di locazione stipulati, ai sensi della legge n. 431/1998, dagli studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro. Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. La

detrazione non è riconosciuta agli studenti che frequentano corsi post-laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero ([circolare n. 14/2023](#)).

ATTENZIONE: ADDIO DAL 3 AGOSTO 2026 ALLA CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA

Addio alla carta d'identità cartacea.


Per effetto del regolamento europeo sulla sicurezza dei documenti:

- tutte le carte d'identità cartacee non saranno più valide dal 3 agosto 2026,
- questo vale ovunque: sia per viaggiare sia per identificarsi in Italia,
- non conta la data stampata sopra: anche se c'è scritto che scade nel 2028, il 3 agosto 2026 diventa comunque l'ultimo giorno di vita del documento.
- dopo quella data i Comuni non potranno più emettere nuove carte d'identità cartacee, neanche nei casi speciali;
- resterà solo la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La **validità** della CIE dipende dall'età al momento del rilascio:

- **Da 18 anni in su**
 - durata **10 anni**,
- **Da 3 a 18 anni (non compiuti)**
 - durata **5 anni**.
- **Da 0 a 3 anni**
 - durata **3 anni**

N.B. - la scadenza viene quasi sempre fissata al **compleanno**



Il Ministero dell'Interno, tramite la [Circolare n. 76/2025](#), ha stabilito che **dal 3 agosto 2026** tutte le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide, anche se riportano una scadenza successiva, per adeguarsi al Regolamento UE 2019/1157; i cittadini devono pertanto richiedere la Carta d'Identità Elettronica (CIE) presso il proprio Comune.

MIN.LAVORO - POLITICHE ATTIVE PER CHI SIA STATO AFFETTO DA PATOLOGIA ONCOLOGICA da DplMo – fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato il Decreto, numero repertorio 4/2026, con il quale vengono individuati i destinatari delle misure di politiche attive, tra coloro i quali siano stati affetti da patologia oncologica, ai sensi della [legge 7 dicembre 2023, n. 193](#).

Sono considerate “persone guarite da patologie oncologiche”, sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (trattamenti adiuvanti o di *follow up*); condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.

[il Decreto](#)

FRANCOBOLLI ITALIA 2026 - NUOVE EMISSIONI

Francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il **21 gennaio 2026**, emette due francobolli *celebrativi* dedicati alle *Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026*.

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano dedicato all'Accademia di Belle Arti di "Brera" Milano, nel 250° anniversario della fondazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il **22 gennaio 2026**, emette un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *le Eccellenze del patrimonio culturale italiano* dedicato all'*Accademia di Belle Arti di "Brera" Milano*, nel 250° anniversario della fondazione.

ARAN: SOTTOSCRITTO CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – TRIENNIO 2022-2024 da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025.

[CCNL comparto Istruzione e Ricerca](#)

INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026 – LE NUOVE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO FAVOREVOLE da DplMo – fonte Inail

L'Inail, con la [circolare n. 3 del 20 gennaio 2026](#), fornisce le indicazioni in merito all'applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, dal 1° gennaio 2026, con l'autoliquidazione 2025/2026.

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

Tabella A- Bonus

<i>Lavoratori-anno del triennio (N)</i>	<i>Valori ISAR</i>	<i>Aliquota</i>
<i>N <= 50</i>	$-0,50 < \text{ISAR} < 0$	-14%
	$-0,75 < \text{ISAR} \leq -0,50$	-18%
	$-0,90 < \text{ISAR} \leq -0,75$	-21%
	$-1 < \text{ISAR} \leq -0,90$	-25%

50 < N <= 100	ISAR = -1	-28%
	-0,50 < ISAR < 0	-15%
	-0,75 < ISAR <= -0,50	-19%
	-0,90 < ISAR <= -0,75	-23%
	-1 < ISAR <= -0,90	-27%
	ISAR = -1	-31%
N > 100	- 0,50 < ISAR < 0	-17%
	-0,75 < ISAR <= -0,50	-22%
	-0,90 < ISAR <= -0,75	-27%
	-1 < ISAR <= -0,90	-32%
	ISAR = -1	-37%

L'aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole ("Malus"), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

Infine, per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all'articolo 21, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, con la delibera del Consiglio di amministrazione Inail 16 settembre 2024, n. 99 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.

Comunicazione del tasso applicabile per l'anno 2026

I tassi applicabili per l'anno 2026 sono stati elaborati sulla base dei suddetti criteri e parametri.

Le nuove aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146 sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla delibera del Presidente Inail 10 novembre 2025, n. 17 con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Le suddette riserve sono state espressamente riportate nelle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026.

ALLEGATI A PARTE – INAIL Circolare n.3 del 20.01.2026 (documento 020)

PENSIONI, ECCO COME AUMENTA L'ETÀ PENSIONABILE DAL 2027 da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

Dopo l'approvazione della legge di bilancio 2026. Confermato l'aumento di un mese dal 1° gennaio 2027 e di altri due mesi dal 1° gennaio 2028. Dispensati solo gli usuranti, notturni e addetti alle mansioni gravose.

Il 2026 sarà l'ultimo di otto anni di «calma» sull'adeguamento delle pensioni alla [speranza di vita](#). Dal 2019 infatti i requisiti per incrociare le braccia sono rimasti congelati complice il COVID per tutti gli assicurati alle forme di previdenza pubbliche obbligatorie (ormai tutte gestite dall'INPS). Che la musica era destinata a cambiare lo aveva anticipato l'Istat agli inizi dello scorso anno quando aveva previsto un aumento di tre mesi dell'età pensionabile per il biennio 2027-2028. La misura poi è stata recepita nel decreto del ministero dell'economia del **30 novembre 2025** (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025) che, per l'appunto, aveva previsto un aumento di **3 mesi dal 1° gennaio 2027**.

Il Governo aveva più volte promesso di sterilizzare l'aumento nella legge di bilancio 2026 ma l'intervento si è concretizzato solo in una rimodulazione: **1 mese dal 1° gennaio 2027**; altri **2 mesi dal 1° gennaio 2028**. Dal 2028, pertanto, resta l'aumento complessivo di tre mesi.

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-come-aumenta-l-eta-pensionabile-dal-2027>

